

servizio richiesti dall'articolo 2, ma che ne contino oltre a 20, e constino inabili a continuare nel servizio medesimo per infermità non contemplate nell'articolo 3, avranno ragione alla pensione determinata dall'articolo precedente, diminuita rispettivamente di tanti trentesimi, verticinquesimi, o ventesimi, quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo richiesto dal detto articolo 2. »

Ora, siccome l'articolo 3 fu diviso in due, e forma il 3° ed il 4°, domando se il suddetto richiamo si debba riferire anche al 4°.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si dirà adunque: « Non contemplate negli articoli 3 e 4 avranno ragione, » ecc.

A questo articolo il deputato Quaglia propone una aggiunta così concepita:

« Le medesime disposizioni sono applicabili ai sott'uffiziali e soldati che contano almeno 15 anni di servizio. »

Essendo questa un'aggiunta, la potremo discutere dopo; intanto apro la discussione sull'articolo 8.

PETTITI, relatore. A nome della Commissione domando la soppressione di questo articolo.

Quando la Commissione esaminava questa legge non aveva ancora conoscenza della legge sullo stato degli uffiziali, in cui si provvede in diversi modi agli uffiziali i quali non hanno diritto alla giubilazione per anzianità, e ciò non pertanto non sono più in istato di servire.

Domanderei pertanto che si sopprimesse questo articolo, per poi collocarlo nella legge sullo stato degli uffiziali.

In questa maniera il diritto alla giubilazione non sarebbe accordata che per anzianità di servizio e per infermità e ferite incontrate per ragione di servizio, mentre che per tutte le altre condizioni a cui può essere il militare ridotto per altre cause si provvederebbe colla legge sullo stato degli uffiziali. In tal guisa si seguirebbe così la massima già adottata nella legislazione attuale, quella cioè che tutti gli individui i quali sono obbligati di abbandonare la carriera militare prima d'aver 30 anni di servizio si considerano come riformati, e non come giubilati.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo aderisce alla soppressione di questo articolo.

DURANDO. Io avea chiesto la parola per fare le osservazioni che ha emesse il deputato Pettiti in proposito di questo articolo, per osservare cioè che la pensione di ritiro e la pensione di riforma sono due cose affatto diverse. Quindi io volevo proporre alla Camera che si aggiungesse: « avranno diritto a titolo di riforma, » perchè altro sono le conseguenze che produce una pensione di ritiro, altro sono quelle che produce una pensione di riforma; ma poichè il Ministero aderisce alla soppressione proposta dalla Commissione, vi aderisco anch'io.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ho aderito a tale soppressione per non entrare in maggiori spiegazioni intorno alle ragioni che hanno indotto il Governo a collocare queste disposizioni nella legge sulle pensioni, anzichè collocarle nello stato degli uffiziali.

Credo quindi che la Camera vorrà dispensarmi dal dare queste ragioni per non spendere troppo tempo in tale oggetto.

D'AVIERNOS. On propose la suppression de cet article, parce qu'il y sera pourvu par une loi qui s'élabore dans ce moment; mais j'observerai que cette loi sera discutée à la Chambre; et si les dispositions relatives à l'article dont il s'agit n'étaient pas acceptées telles quelles, il s'ensuivrait nécessairement qu'on n'aurait pas pourvu à l'objet indiqué

dans l'article actuel. Je propose par conséquent le maintien de cet article.

PETTITI, relatore. Osservo solo che se quanto è contemplato in questo articolo è giusto ed è dovuto, la Camera non porrà sicuramente maggiore difficoltà ad inserirlo nella legge sullo stato degli uffiziali, che non ve ne porrebbe ad inserirlo in questa. Che se invece tal disposto non è nè giusto, nè dovuto, la Camera si rifiuterà egualmente ad ammetterlo allora come vi si opporrebbe ora. Non mi pare adunque che vi possa essere difficoltà a rimandarla.

DI PETTINENGO, commissario regio. Aggiungerò ancora un'osservazione a quella fatta dall'onorevole relatore della Commissione, che in quanto agli uffiziali che possono trovarsi nella condizione di riforma di cui fa cenno l'articolo 6, finchè non sia emanata altra legge è sempre in vigore il decreto del 14 ottobre 1848, per cui, seguendo il principio detto dal signor relatore, se vi sarà giustizia a provvederli di pensione di riforma saranno provveduti quando si tratterà appunto della riforma discutendo la legge sullo stato degli uffiziali.

QUAGLIA. Io avea parlato dell'applicazione dei principii contenuti in questo articolo in favore dei sotto-uffiziali e soldati. Ora ci si dice che le disposizioni emananti da questi stessi principii saranno collocate nella legge dello stato degli uffiziali; e siccome non si parla dello stato dei sotto-uffiziali e soldati, io domanderei se allo stato dei sotto-uffiziali i quali si troverebbero compresi nelle disposizioni dell'articolo 8 sarà provveduto con una legge; e qui intendo parlare dei sotto-uffiziali che contano oltre 15 anni di servizio, e diventano inabili a continuare nel medesimo.

Vi sono dei sotto-uffiziali i quali non hanno l'età di servizio per poter ottenere la giubilazione, e non possono più prestare un servizio attivo. A questi si può provvedere in diverse maniere, o col collocamento loro nel corpo degli invalidi, oppure coll'accordar loro, come provvedeva questo articolo, il *minimum* della pensione diminuita di altrettanti ventesimi secondo gli anni di servizio, di maniera che sopprimendo questo articolo, resta, secondo me, una lacuna riguardo ai bassi-uffiziali e soldati, a cui prego di provvedere.

DI PETTINENGO, commissario regio. A malgrado che io non volessi entrare a parlare delle ragioni che avevano indotto il Ministero a comprendere nella legge sulle pensioni dei militari le disposizioni che si leggono nell'articolo 6, nullameno vedo di dover far conoscere alla Camera che il Ministero stesso avea creduto che i militari potessero avere un diritto a pensione quando si trovano in queste condizioni; ma dopo avverti che la cagione di riforma non può dar diritto a giubilazione, e che il decreto del 1848 tende appunto a provvedere in qualche modo agli uffiziali, i quali non hanno veramente diritto a pensione di giubilazione, ma verso i quali, in considerazione dei servigi prestati, il Governo vuol pure avere dei riguardi.

A quanto ha detto l'onorevole deputato Quaglia, io risponderò rammentandogli come abbia egli stesso più volte proposto e passato a riforma molti e molti sotto-uffiziali quando era colonnello comandante dell'artiglieria, ovvero della piazza di Genova in qualità di generale. A 18 anni i sotto-uffiziali hanno diritto di essere ammessi o alla casa d'Asti, o ai veterani, a seconda dei casi e dei regolamenti che vi provvedono analogamente. Quando si tratterà di rivedere questi regolamenti, quando si crederà di proporre una legge che riguardi i bassi-uffiziali e soldati sarà in allora opportuno, senzachè si pregiudichi per ora colla soppressione dell'articolo 6.